

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1963

Sistemazione del personale insegnante di materie artistiche, fornito di particolari requisiti, nei ruoli di Istituti di istruzione artistica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 della legge 28 luglio 1961 n. 831, al secondo comma, ha concesso agli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed ai perseguitati politici e razziali, in possesso di abilitazione comunque conseguita, i benefici del comma primo: cioè ottenere, a domanda, la assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie *culturali* degli istituti di istruzione artistica.

Appare dubbio se la precedente disposizione riguardi gli ex combattenti insegnanti di materie *culturali* negli Istituti di istruzione artistica e non pure gli ex combattenti insegnanti di materie *artistiche* negli stessi Istituti di istruzione artistica.

Così col decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1961, n. 329) all'articolo 8, terzo comma, è sancito il medesimo beneficio in favore degli insegnanti ex combattenti, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, della assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie *culturali* degli Istituti di istruzione artistica.

Da quanto esposto, si desume uno stato di perplessità, dovuto alla poco chiara lettera della legge.

Invero, mentre il capo secondo del decreto ministeriale 1° settembre 1961 com-

prende nella intestazione anche « il personale insegnante di materie artistiche » nella regolamentazione dell'articolo 8 si parla di assunzione nei ruoli di materie *culturali e non anche* di materie artistiche.

Se si potesse pensare ad una esclusione, se ne dovrebbe dedurre una assurda iniquità, poichè non si spiegherebbe perchè gli insegnanti ex combattenti di materie artistiche, che pure fanno parte dei ruoli degli insegnanti negli Istituti di istruzione artistica, essendo forniti di diploma, *di per se abilitante*, non debbano godere degli stessi benefici dell'assunzione nei ruoli di detti Istituti (come enuncia il capo secondo) alla pari dei loro colleghi insegnanti di materie *culturali*. Ma, in verità, ciò non è dato desumere poichè non esiste una esclusione, ma una poco chiara lettera della legge, sol che si consideri lo spirito delle norme su richiamate.

Per vero, l'articolo 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e l'articolo 8 del decreto ministeriale 1° settembre 1961 parlano « di abilitazione comunque conseguita e di assunzione nei ruoli di materie *culturali* » perchè gli insegnanti di materie *culturali*, al fine di ottenere l'insegnamento delle materie stesse, debbono, per legge, conseguire

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prima la specifica abilitazione, la quale consente la assunzione nei ruoli.

Viceversa gli insegnanti di materie artistiche possono ottenere l'insegnamento e la assunzione nei ruoli senza alcuna abilitazione, essendo essi forniti di diploma di *per sè abilitante*. Si ha, così, la chiara spiegazione della formulazione letterale dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1° settembre 1961, che, mentre tace circa il conseguimento della abilitazione per gli insegnanti di materie artistiche (appunto perchè abilitati per effetti stessi del diploma, di *per sè abilitante*) fa espresso riferimento invece al conseguimento della abilitazione per gli insegnanti delle materie artistiche, compresi nello stesso Capo secondo, poichè questi non avendo bisogno di detta abilitazione, possono chiedere la assunzione nei ruoli delle materie artistiche, perchè aventi una delle qualifiche di cui è parola nel terzo comma di detto articolo 8.

Gli insegnanti incaricati ex combattenti nei Conservatori di musica, alla stregua delle norme della legge 7 maggio 1948, numero 1127, relative ai ruoli transitori, non hanno bisogno della abilitazione per l'insegnamento dell'istruzione artistica, mentre è ritenuta indispensabile per tutti gli altri. Va altresì tenuto conto della legge relativa

alla stabilizzazione del 3 agosto 1957, n. 744 e dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1955, n. 1440, che, come la precedente, non prevede la abilitazione per gli insegnanti della istruzione artistica, mentre la prevede per tutti gli altri.

Ed inoltre va ricordata la legge del 27 febbraio 1963 n. 226, articolo 1, relativa ai trentanovisti che prevede la abilitazione ove prescritta.

Pertanto, per evitare dubbi, perplessità, difficoltà per le assunzioni e per la registrazione dei decreti correlativi alle assunzioni stesse, appare opportuno, se non necessario, apportare modifiche aggiuntive all'articolo 13 della legge 28 luglio 1961 n. 831 ed all'articolo 6 del decreto ministeriale 1° settembre 1961; tali modifiche si riferiscono esplicitamente agli insegnanti di materie artistiche, ex combattenti, che hanno bene operato per la Patria, e che hanno sollecitato il presente disegno di legge per trovare utile, decorosa sistemazione di vita. Si confida, quindi, nella benevola ed autorevole approvazione del presente disegno di legge, con carattere di urgenza, per l'assunzione sollecitata nei ruoli degli interessati, nella imminenza della scadenza dei termini utili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, ove prescritta, e comunque conseguita, sono ammessi a godere dei benefici previsti dai commi precedenti ».

Art. 2.

All'articolo 6 del decreto ministeriale 1° settembre 1961 è aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, ove prescritta, e comunque conseguita, sono ammessi a godere dei benefici previsti dai commi precedenti ».